



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell' Umanità

IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CENTRO NORD
(comprendente i Comuni di Ferrara – capofila, Copparo, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Riva del Po, Tresignana e Voghiera)

E
ACER FERRARA

PUBBLICANO IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 602/2020 "FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II." – ANNO 2020 – ALLEGATO A – INTERVENTO 1) – CONTRIBUTI DIRETTI

FINALITA'

Con il presente Avviso pubblico si intendono sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19.

SOGGETTO GESTORE DEI CONTRIBUTI

Tutte le attività gestionali, amministrative e contabili previste per l'erogazione dei contributi oggetto del presente Avviso pubblico sono delegate ad ACER Ferrara dal Comune di Ferrara, capofila del Distretto socio-sanitario Centro Nord.

RISORSE

Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione, le risorse assegnate con la DGR 602/2020 e le risorse residue di cui alla DGR 1815/2019.

Tali risorse, al netto dei contributi di cui alla linea di intervento 2) oggetto di apposito Bando pubblicato il 31/07/2020, sono destinate per il 60% ai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 3.000,00 e per il 40% ai nuclei familiari che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID19.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono partecipare al presente Bando di concorso i conduttori di alloggi in locazione situati nei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario CENTRO NORD:

Comune di FERRARA
Comune di RIVA DEL PO
Comune di COPPARO
Comune di TRESIGNANA
Comune di JOLANDA DI SAVOIA
Comune di MASI TORELLO
Comune di VOGHIERA

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A) Cittadinanza

A.1) Cittadinanza italiana *oppure*

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea *oppure*

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché i richiedenti siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. Prima dell'erogazione del contributo, ACER Ferrara provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

B) Valore ISEE ordinario o corrente per l'anno 2020 non superiore ad € 35.000,00

Possono fare richiesta i soggetti aventi ISEE compreso tra 0 e € 3.000,00 nonché i soggetti che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID19, con un limite di ISEE fino a € 35.000,00

Il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegna l'ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l'intero importo del contributo ad ACER. A decorrere dal 31/10/2020, il richiedente dovrà essere in possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità già all'atto della presentazione della domanda.

La perdita o diminuzione rilevante del reddito è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età),
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.,
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all'emergenza COVID-19.

Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 9/3/2020 c.d. "lo resto a casa"). La riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di marzo, aprile e maggio 2020 deve essere almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (calcolato secondo la seguente formula: "reddito del nucleo familiare 2019" /12 x 3).

Tale riduzione deve essere autocertificata, da un componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture ecc.) per le successive verifiche da parte di ACER, con il supporto delle associazioni sindacali ove richiesto.

Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato.

C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Centro Nord (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

C.2) Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. Tale certificazione, riportante anche l'importo del "canone di godimento" stabilito per l'anno 2020 dovrà, obbligatoriamente, essere allegata alla domanda.

Si rammenta che l'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 stabilisce un principio di alternatività tra l'I.V.A. e l'Imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi locati da imprese ed assoggettati ad IVA, non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo.

2. CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) Aver avuto nel medesimo anno 2020 la concessione di un contributo del Fondo per "l'emergenza abitativa" nell'ambito dei finanziamenti delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- 2) Aver avuto nel medesimo anno 2020 la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" (destinato agli inquilini morosi incolpevoli), di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- 3) Aver avuto nel medesimo anno 2020 la concessione di un contributo ai sensi della DGR 1815/2019 (Fondo affitto 2019);
- 4) Essere assegnatario alla data di presentazione della domanda di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 5) Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
- 6) Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.

Le seguenti condizioni **NON** sono causa di esclusione dal contributo:

- a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, anche superiori al 50%, su abitazioni ubicate nel territorio nazionale.

3. CONTRIBUTO – ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE

Entità del contributo:

Il contributo massimo elargibile è pari a 3 mensilità di canone, fino ad un massimo di € 1.500,00 per coloro che presentano un ISEE inferiore ad € 3.000,00.

Per coloro che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID19, il contributo, non superiore ad € 1.500,00, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

- se il calo è maggiore del 20% e minore del 40%, il contributo sarà pari al 40% di 3 mensilità di canone;
- se il calo è maggiore del 40% e minore del 70%, il contributo sarà pari al 70% di 3 mensilità di canone;
- se il calo è maggiore del 70%: il contributo sarà pari al 100% di 3 mensilità di canone.

Modalità di erogazione del contributo:

Il contributo verrà erogato in modalità "a bando aperto", senza la formulazione di una graduatoria distrettuale.

Pertanto, i contributi verranno concessi in favore dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Distretto, secondo un criterio di priorità per ordine di arrivo delle domande, certificato dalla data e dall'ora assegnata dal sistema informatico al momento della presentazione della domanda.

I contributi saranno erogati ai richiedenti salva diversa indicazione sulla domanda, quale beneficiario del contributo, di un componente del nucleo ISEE o del proprietario dell'alloggio.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I conduttori interessati, a partire dal 15/10/2020 e fino 15/12/2020, dovranno presentare istanza in forma di autodichiarazione tramite il [MODULO ON LINE](http://www.acerferrara.it) reperibile sul sito www.acerferrara.it.

All'istanza, redatta secondo il modello "AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000", che deve essere obbligatoriamente sottoscritta, dovranno essere allegati, in file PDF o JPG:

— copia di valido documento di riconoscimento firmato;

- fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno non inferiore ad un anno in corso di validità, solo per i cittadini non appartenenti all'U.E oppure fotocopia domanda di rinnovo;
- copia del contratto di locazione debitamente registrato;
- idonea documentazione comprovante la riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari almeno al 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019.

Il testo integrale dell'Avviso pubblico è consultabile e scaricabile dal sito internet di ACER Ferrara (www.acerferrara.it) e dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario Centro Nord:

www.comune.ferrara.it

www.comune.riva.del.po.fe.it

www.comune.copparo.fe.it

www.comune.tresignana.fe.it

www.comune.jolandadisavoia.fe.it

www.comune.masitorello.fe.it

www.comune.voghiera.fe.it

6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che la data della presentazione delle domande costituisce, a tutti gli effetti, la data di avvio del procedimento.

Si informa inoltre che:

- L'Amministrazione competente allo svolgimento delle procedure inerenti il presente Avviso è l'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara – Servizio Finanziario – Area gestione contabile rapporti locativi;
- Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario – Dott. Michele Brandolini;
- Il termine per la conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al contributo non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda;
- Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Finanziario – Area gestione contabile dei rapporti di locazione di ACER Ferrara.

Il Servizio Finanziario – Area gestione contabile rapporti di locazione di ACER Ferrara procederà nei termini del procedimento all'istruttoria delle domande pervenute ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti. In sede di istruttoria, ai sensi dell'art. 6, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento potrà chiedere ai richiedenti, i quali sono tenuti ad adempiere nei termini e con le modalità richieste, pena l'esclusione dal contributo, ogni documento o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente stesso (fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi di legge).

Ai concorrenti verrà comunicata l'avvenuta ammissione al contributo ed il relativo importo, ovvero l'eventuale esclusione con la relativa motivazione.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione dal contributo o l'entità del contributo concesso potranno essere presentati entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione ovvero di ammissione, al Direttore Generale di ACER Ferrara (ricorso gerarchico).

Il Direttore Generale di ACER dovrà esprimersi in merito al ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

L'eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso pubblico, a seguito di specifica istruttoria della domanda e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7. CONTROLLI

ACER effettuerà controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 per falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Tali controlli saranno effettuati, di norma, dopo la concessione del contributo.

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 602/2020, devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, tenendo presente che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (compreso il riflesso dei valori mobiliari ed immobiliari) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni regionali:

- Il contributo potrà essere liquidato se il Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF desunto dalla DSU del nucleo familiare è maggiore o uguale al Canone di locazione annuo;
- Nel caso in cui il Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF desunto dalla DSU del nucleo familiare sia minore del Canone di locazione annuo, ACER accerta che i servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare e se il nucleo familiare è conosciuto dai Servizi sociali, il contributo potrà essere liquidato;
- se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali, al fine della liquidabilità del contributo, il richiedente, su richiesta di ACER, dovrà comprovare che la situazione di difficoltà socio-economica è di carattere temporaneo, documentando con riferimento all'anno reddituale 2020 (anno reddituale di riferimento del contributo in oggetto), il conseguimento di un maggior reddito complessivo lordo ai fini IRPEF ovvero di aver beneficiato di eventuali sostegni economici da soggetti terzi di ammontare pari almeno all'importo del canone annuo di locazione.

Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento, in sede di istruttoria, potrà richiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali, fissando un termine entro il quale adempiere.

8. INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo oggetto del presente Avviso.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali ed informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo ed il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice della Privacy adeguato al Regolamento UE 2016/679 – GDPR – di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il titolare del trattamento dei dati è ACER Ferrara – Corso Vittorio Veneto 7 – 44121 Ferrara.

9. ALTRE DISPOSIZIONI

Per eventuali informazioni sull'Avviso è possibile telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0532/230346 – 0532/230383 – 0532/230363 di ACER Ferrara nei seguenti giorni ed orari: Lunedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30; Martedì dalle 15.30 alle 17.00.

Inoltre è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:

cristina.sulsenti@acerferrara.it;

jacopo.crosato@acerferrara.it.

Ferrara, 15/10/2020

**Il Direttore Generale
Dott. Diego Carrara**